



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7035 del 2011, proposto da:

Società Memoin Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Patrizio Leozappa, Giuseppe Mario Militerni e Piergiorgio Della Porta Rodiani, con domicilio eletto presso Patrizio Leozappa in Roma, via G. Antonelli, 15;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e liquidazione coatta amministrativa di Faro - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - risarcimento danni -

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, alla luce delle questioni emerse nella discussione in camera di consiglio, e previa sospensione del provvedimento impugnato, ordinare al Ministero dello Sviluppo economico:

di accertare, in contraddittorio con la parte ricorrente, il Commissario straordinario della società Faro e l'Isvap, la sussistenza dei presupposti di ordine patrimoniale su cui si fonda il provvedimento impugnato;

di depositare una motivata relazione sulle risultanze del suddetto accertamento entro 60 (=sessanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ordina al Ministero dello Sviluppo economico di provvedere agli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo della discussione alla Camera di Consiglio del 1° dicembre 2011, sospendendo nelle more l'atto impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso

la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con
l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)